

Alla Provincia di Treviso
Settore Ecologia e Ambiente
SEDE

Oggetto: bando pubblicato dalla Provincia di Treviso per la concessione di contributi finalizzati al risparmio energetico negli edifici – cumulabilità con l’agevolazione fiscale prevista per le ristrutturazioni edilizie

Con nota prot. n. 2012/0132220 del 28 novembre u.s., pratica n. 2012/2531, sono state chieste indicazioni in relazione alla cumulabilità del contributo erogato a seguito dell’approvazione del bando provinciale per la concessione di contributi finalizzati al risparmio energetico negli edifici con l’agevolazione fiscale prevista per le ristrutturazioni edilizie.

In relazione al medesimo bando la Direzione Provinciale di Treviso dell’Agenzia delle Entrate, con nota del 23 ottobre u.s., ha sollevato le medesime questioni in relazione alla cumulabilità del contributo in oggetto con l’agevolazione fiscale prevista per le ristrutturazioni edilizie; quesiti ai quali lo scrivente ha dato riscontro con nota del 22 novembre u.s.

In sintesi e limitatamente alla cumulabilità con la detrazione del 36% (aumentata al 50% fino ad un massimo di 96.000 euro dall’art. 11 del d.l. 83/2012 per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013) si precisa che l’art. 16-bis del T.U.I.R. al primo comma dispone che *“Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che*

possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi". La norma in questione chiaramente fa riferimento a quelle spese effettivamente rimaste a carico dei contribuenti, così come confermato anche dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 57 del 24 febbraio 1998, laddove è previsto che "È appena il caso di precisare che, in caso di erogazione di contributi, sovvenzioni, etc. per l'esecuzione degli interventi ..., tali contributi devono essere sottratti interamente dalle spese sostenute prima di effettuare il calcolo della detrazione in quanto, ..., le spese che rilevano ai fini di che trattasi sono quelle rimaste effettivamente a carico". La stessa circolare ulteriormente precisa che "Qualora i contributi in questione siano erogati in un periodo d'imposta successivo a quello in cui il contribuente fruisce della detrazione, si applica la disposizione di cui all'articolo 16, comma 1, lettera n-bis), del TUIR, che prevede l'assoggettamento a tassazione separata delle somme conseguite a titolo di rimborso di oneri per i quali si è fruito della detrazione in periodi d'imposta precedenti" (articolo 16, comma 1 lettera n-bis, nella versione del TUIR vigente dal 01/01/1998 al 31/05/2000 e attualmente trasposto nell'art. 17, comma 1, lettera n-bis del TUIR).

Qualora il contribuente porti all'attenzione situazioni particolari, si invita codesto ufficio ad informare lo stesso contribuente della possibilità di rivolgersi agli uffici territoriali presenti nella Provincia di Treviso, i quali hanno ricevuto indicazioni specifiche da fornire in sede di assistenza.

Distinti saluti

IL CAPO UFFICIO
f.to Gianni Cavallero

<p>"Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93. Ai sensi dell'art.6, comma 2, L.412/91, non seguirà trasmissione dell'originale se non richiesta"</p>
--